

REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA

DOTT. FILIPPO PALLADINO

della sezione per le controversie di lavoro , pronunciando fuori udienza nel procedimento ex art. 1 comma 47 ss. della legge n.92/2012 R.G.L. n.1421/2015 , osserva quanto segue :

La cognizione del Giudice nel procedimento ex lege Fornero comprende l'accertamento della subordinazione , che rientra nella qualificazione del rapporto ; non può estendersi all'accertamento della retribuzione .

In merito al lavoro giornalistico , deve ritenersi collaboratore fisso colui che mette a disposizione le proprie energie lavorative per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione , attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche , con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica , che si assicura così la copertura di detta area informativa (v. Cass. 9 gennaio 2014 n.290 , la quale evidenzia che



la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato od alla quotidiana permanenza sul luogo di lavoro , non essendo neppure incompatibile col suddetto vincolo la commisurazione della retribuzione a singole prestazioni ed essendo invece determinante che il giornalista si sia tenuto stabilmente a disposizione dell'editore) .

L'istruttoria svolta ha comprovato la continuità della prestazione del Forni e la messa a disposizione costante delle sue energie lavorative nel settore del basket ; secondo l'informatore Monari il Forni era disponibile per tutto l'anno , riceveva l'incarico di redigere i pezzi (intorno al centinaio all'anno) senza mai rifiutarsi .

Sussistono pertanto i requisiti di continuità e di inserimento nell'organizzazione aziendale che caratterizzano il collaboratore fisso di cui all'art.2 del CCNLG .

Quanto al licenziamento impugnato , appare evidente dagli atti che è stata la società convenuta a recedere dal rapporto a seguito



della richiesta di regolarizzazione avanzata dal ricorrente tramite il proprio difensore . La circostanza emerge dalla deposizione del teste Giovanni Egidio , dalla quale risulta che la lettera del legale fu ritenuta lesiva della fiducia nei confronti del Forni ; il recesso aziendale va quindi ritenuto ritorsivo rispetto ad una legittima pretesa del lavoratore , con conseguente applicazione del primo comma dell'art.18 della legge n.300 del 1970 come novellato dalla legge Fornero . Le spese seguono la soccombenza .

P.Q.M.

Il Giudice ,

- 1)Accerta e dichiara che fra le parti si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato , con inquadramento del ricorrente come collaboratore fisso ai sensi dell'art.2 del CCNLG .**
- 2)Dichiara nullo il licenziamento del ricorrente in quanto ritorsivo .**
- 3)Ordina alla s.p.a. Gruppo Editoriale L'Espresso di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro .**
- 4)Condanna il datore di lavoro al pagamento di una indennità commisurata alla**



retribuzione globale di fatto dal
licenziamento sino alla reintegrazione ,
oltre al versamento dei contributi
assistenziali e previdenziali .

5)Condanna parte convenuta alle spese di
lite , liquidate in Euro 259,00 per rimborsi
ed Euro 6.378,00 per compensi , oltre spese
generali , IVA e CPA , da distrarsi .

Si comunichi .

Bologna , 3 giugno 2016

IL GIUDICE

(dott. Filippo Palladino)

